

Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2014 PARTE TERZA – LE ALTRE DISPOSIZIONI

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”
(G.U. SERIE GENERALE N.302 DEL 27.12.13 - S. O. N. 87)

ENTRATA IN VIGORE: 1/1/14

<p>IVA: acquisto di pubblicità on line Inserito l'art.17-bis nel D.P.R. n.633/1972, il quale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana; • gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. <p>L'art.1, D.L. n.151/13, in vigore dal 31/12/13, ha tuttavia disposto che l'applicazione è rinviata all'1/7/14</p>	<p>Art. 1, co. 33</p>
<p>Beni agricoli e a vocazione agricola Possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'art.4, n.441/1998, i beni agricoli e a vocazione agricola da individuare entro il 30/6 di ogni anno con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e beni agricoli e a vocazione agricola di proprietà di regioni, le province, i comuni.</p>	<p>Art. 1, co. 34</p>
<p>Evasione nelle locazioni abitative: il monitoraggio spetta ai comuni Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative sono state attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio, anche previo utilizzo dello strumento di cui all'art.1130, co.1, n.6), c.c. che prevede l'obbligo per l'amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità (comprehensive del codice fiscale e della residenza o domicilio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei singoli proprietari; • dei titolari di diritti reali; • dei titolari di diritti personali di godimento, <p>i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.</p>	<p>Art. 1, co. 49</p>

Special Assist

<p>Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro 60 giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.</p>	
<p>No al contante per i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative In deroga alla disposizione vigente che prevede che "le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all'importo di euro mille" (art.12 D.L. n.201/2011), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.</p>	<p><i>Art. 1, co. 50</i></p>
<p>Se entro 3 anni l'impresa va a produrre in Stato extra UE restituisce il contributo Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale a decorrere dall'1/01/14, qualora, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Le modalità e i tempi di restituzione sono stabiliti dai soggetti erogatori dei contributi.</p>	<p><i>Art. 1, co. 60 e 61</i></p>
<p>Conto corrente dedicato: il notaio e il pubblico ufficiale versano onorari, diritti, accessori, tributi e corrispettivi Sul conto corrente dedicato, notai e pubblici ufficiali devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; • le somme affidategli e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge n.64/1934, comprese quelle dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; • l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 	<p><i>Art. 1, co. da 63 a 65</i></p>
<p>La disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; • si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. <p>Sono esclusi i maggiori oneri notarili.</p>	
<p>Iva - Contratti di trasporto di merci su strada: non c'è termine per l'emissione della fattura Non è più previsto l'obbligo da parte del creditore del pagamento del corrispettivo</p>	<p><i>Art. 1, co. 95</i></p>

Special Assist

relativo ai contratti di trasporto merci su strada di emettere la fattura entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto; l'obbligo era precedentemente previsto dall'art.83-bis, co.12, D.L. n.112/2008.	
<p>Cessione del contratto di leasing con registro al 4% A decorrere dall'1/01/14 è introdotta l'imposta di registro proporzionale del 4% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili, anche da costruire, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto, ancorché i contratti siano assoggettati all'Iva.</p>	Art. 1, co. 164 e 166
<p>Scompare l'IPT sul riscatto dei veicoli in leasing A decorrere dall'1/01/14 è eliminata l'IPT sul riscatto dei veicoli in leasing per evitare la doppia tassazione a cui è stato, finora, esposto il cliente che acquisiva a titolo di leasing finanziario un veicolo, al contrario dell'acquisto diretto; quest'ultimo si trovava, infatti, a sostenere un doppio pagamento dell'imposta; una prima volta in sede di stipula del contratto, una seconda volta in occasione del riscatto del veicolo.</p>	Art. 1, co. 165 e 166
<p>Iva: ritorno al passato per l'aliquota delle prestazioni delle cooperative sociali Modificata di nuovo la disciplina dell'Iva applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi. Tali prestazioni sono assoggettate ad aliquota del 4% anziché del 10%, esclusivamente qualora si tratti di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n.381/1991.</p>	Art. 1, co. 172
<p>Iva: prezzi dei prodotti dei distributori automatici di alimenti e bevande L'art.20 del D.L. n.63/2013 ha previsto che, per le operazioni effettuate e partire dall'1/1/2014, le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici, ovunque collocati, sono soggette all'aliquota del 10%. È stato ora stabilito che i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei suddetti contratti di somministrazione, stipulati entro il 4/08/13, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.63/2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.</p>	Art. 1, co. 173
<p>Proroga del termine per le società cooperative che concedono finanziamenti ai soci È prorogato al 31/12/16 il termine di cui all'art. 112, co.7, alinea, ult. periodo, d.lgs. n.385/1993, entro cui possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 (TUB), le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data dell'1/01/96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; • il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15.000.000 di euro; • l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; • i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. 	Art. 1, co. 176
<p>Rappresentanza dei contribuenti Mediante modifica all'art.63, co.2, D.P.R. n.600/1973, con riferimento alla rappresentanza dei contribuenti, è stato stabilito che la procura può essere</p>	Art. 1, co. 279

<p>conferita anche a soggetti iscritti alla data del 30/09/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.</p>	
<p>La norma, come modificata, precisa che quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.</p>	
<p>Procura al centro di assistenza fiscale: atto di accertamento con adesione Mediante modifica all'art.7, co.1-bis, d.lgs. 19 giugno n.218/1997, è stata soppressa la disposizione che prevedeva, specificamente in materia di accertamento con adesione, che quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.</p>	<p><i>Art. 1, co. 280</i></p>
<p>Abrogato il credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al co. 577 (vedi dopo) sono abrogati, i co. 1, 2 e 3 dell'art.11-bis D.L. n.179/2012, che istituiva il credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno.</p>	<p><i>Art. 1, co. 335</i></p>
<p>Contributi per immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e danni a mobili strumentali (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) Con modifica all'art.3-bis, co.1, D.L. n.95/2012, è stato stabilito che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.</p>	<p><i>Art. 1, co. 366</i></p>
<p>Per la compensazione sopra i 15.000 euro occorre il visto di conformità A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/13, i contribuenti che, ai sensi dell'art.17 d.lgs. n.241/1997, utilizzano, per importi superiori a 15.000 euro annui, in compensazione i crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi e alle relative addizionali; • alle ritenute alla fonte; • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • all'Irap, <p>hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p>	<p><i>Art. 1, co. 574</i></p>
<p>In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art.2409-bis, c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art.2, co.2, D.M. n.164/99.</p>	
<p>Razionalizzazione degli oneri detraibili Entro il 31/01/14 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'art.3 legge n.212/2000, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art.15 Tuir (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.), tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate previste.</p>	<p><i>Art. 1 co. 575 e 576</i></p>

Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti, la misura della detrazione prevista dall'art. 15, co.1, Tuir, (interessi su mutui, spese sanitarie, veterinarie, etc.) è ridotta:

- al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/13;
- al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14.

<p>Rideterminazione percentuale fruizione crediti d'imposta</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'1/1/14, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco allegato alla legge (tra cui, il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche, il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica e il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali), saranno stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva delle agevolazioni.</p>	<p><i>Art. 1, co. 577</i></p>
<p>Imposta di bollo per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari</p> <p>A seguito della modifica all'art.13 della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n.642/1972 (imposta di bollo), per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l'imposta è pari all'1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014. Limitatamente all'anno 2012 l'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e nella misura massima di 1.200 euro.</p> <p>Per l'anno 2013 l'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di 4.500 euro.</p> <p>A decorrere dall'anno 2014 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.</p>	<p><i>Art. 1, co. 581</i></p>
<p>IVAFE</p> <p>Mediante modifica al co.20 dell'art.19 D.L. n.201/2011, a decorrere dal 2014, la misura dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) passa dal 1,5‰ al 2‰.</p>	<p><i>Art. 1, co. 582</i></p>
<p>Abrogazione di agevolazioni fiscali</p> <p>A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta di cui alle seguenti disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art.41 D.L. n.78/2010 (regime fiscale di attrazione europea); • art.1, co.368, lett. a), legge n.266/2005 (disposizioni fiscali per i distretti produttivi); • art.3, co. da 1 a 4, D.L. n.5/2009 (distretti produttivi); • art.5 legge n. 449/1997 (incentivi per la ricerca scientifica). 	<p><i>Art. 1 co. 583</i></p>
<p>Indebiti rimborsi IRPEF</p> <p>Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'Agenzia delle entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.</p>	<p><i>Art. 1, co. 586 - 589</i></p>

<p>Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.</p>	
<p>Imposta di bollo per istanze telematiche alla P.A. e per atti rilasciati per via telematica dalla P.A.</p> <p>Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è prevista l'imposta di bollo di euro 16.</p> <p>Per gli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta è dovuta l'imposta di euro 16.</p>	<p><i>Art. 1 co. 591, 592 e 593</i></p>
<p>Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento. Anche per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.</p>	
<p>Pagamento dell'imposta di bollo per via telematica</p> <p>Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 180 giorni dall'1/01/14, saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.</p>	<p><i>Art. 1, co. 595 e 596</i></p>
<p>È stata abrogata la disposizione che rimetteva ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.</p>	
<p>Dichiarazione atti e documenti emessi su cui il bollo è assolto in modo virtuale</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art.15, co.5, del D.P.R. n.642/1972, i soggetti a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo su atti e documenti in modo virtuale, entro il successivo mese di gennaio, devono presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Art. 1, co. 597</i></p>
<p>Spese di giustizia</p> <p>A seguito delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nei processi tributari, il valore della</p>	<p><i>Art. 1, co. 598</i></p>

lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del co.5 dell'art.12 d.lgs. n.546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.	
Inoltre, è stata inserita la norma per cui il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Tali disposizioni si applicano anche al processo tributario telematico.	
Contributo unificato con modalità telematica Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al d.lgs. n.546/1992.	<i>Art. 1 co.599</i>
Entro 60 giorni dall'1/01/14 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, stabilisce le modalità tecniche per: <ul style="list-style-type: none"> • il riversamento; • la rendicontazione; • l'interconnessione; dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il MEF stipula le convenzioni prevedendo che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.	
Imposta di registro: trasferimento dei terreni agricoli Con l'integrazione dell'art. 1, co. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/1986, è stata prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.	<i>Art. 1 co. 609</i>
Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario Modificata la procedura del reclamo e della mediazione prevista dall'art.17-bis d.lgs. n.546/1992, per le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro. Le nuove disposizioni di applicano agli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità, ossia dal 3/3/14.	<i>Art. 1, co. 611</i>
Le novità: <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione del reclamo è ora condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) del ricorso. E' previsto, infatti, che in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso. Se è rilevata l'improcedibilità, la trattazione viene rinviata per consentire la mediazione; • ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali; • l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi; • sospensione fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo. In assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità. 	
CAF Modificate le disposizioni che regolano l'attività dei CAF	<i>Art. 1, co. 616 e 617</i>

Special Assist

Sanzioni per violazioni della normativa - è prevista la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per un periodo da 3 a 12 mesi, quando:

- sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35;
- quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.

È disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

La definizione agevolata delle sanzioni, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività - nell'ambito del procedimento di autorizzazione dei CAF da parte dell'Amministrazione finanziaria è previsto l'obbligo, tra l'altro, di allegare una relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla:

- capacità operativa del CAF;
- formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati;
- sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio.

Tale obbligo riguarda anche i CAF già autorizzati, per i quali un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà definire i tempi per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Requisiti soggettivi di amministratori e sindaci - non devono aver fatto parte di società per le quali è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale a seguito di gravi violazioni, nei 5 anni precedenti.

Assistenza fiscale - qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'art.17 d.lgs. n.241/1997, ossia utilizzo in compensazione delle somme con F24.

Conservazione dei documenti - è previsto l'obbligo di conservare:

- copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione;
- le schede dell'8‰ e del 5‰ fino al 31/12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.

Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

I debitori possono estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31/10/13, con il pagamento:

- di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione:
 - ✓ degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art.20 n.602/1973;
 - ✓ degli interessi di mora previsti dall'art.30 D.P.R n.602/1973;
- delle somme dovute a titolo di remunerazione (aggio a favore degli agenti della riscossione) prevista dall'art.17 d.lgs. n.112/1999.

Art. 1, co.
618 – 620 e 623 e
624

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

I debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 28/02/14; entro il 30/06/14 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28/02/14 la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15/3/14. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31/10/13.

<p>Prodotti da fumo: differito l'aumento del prelievo fiscale Cambiano i termini entro cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve adottare il provvedimento che aumenta il prelievo fiscale dei prodotti da fumo. In particolare, il provvedimento direttoriale dovrà essere adottato entro il 20/04/14 e aumenterà, a decorrere dall'1/05/14 il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015</p>	<p><i>Art. 1, co. 625</i></p>
<p>Aumento dell'accisa sui carburanti Entro il 31/12/16 il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovrà disporre, con provvedimento, per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/18, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.</p>	<p><i>Art. 1, co. 626</i></p>
<p>Aliquote ridotte per le accise delle emulsioni utilizzate come carburanti o combustibili A decorrere dall'1/1/14 e fino al 31/12/19, è stabilita un'accisa ridotta (differente a seconda della tipologia di prodotto), applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno.</p>	<p><i>Art. 1, co. 634</i></p>
<p>Consumi medi standardizzati di gasolio per usi agricoli A decorrere dall'1/1/14, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, sono ridotti del 15%.</p>	<p><i>Art. 1, co. 710</i></p>
<p>Canoni demaniali marittimi: come definire i procedimenti giudiziari pendenti al 30/09/13 I procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato, ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme dovute; • rateizzato fino a un massimo di 6 rate annuali, di un importo pari al 60% delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. 	<p><i>Art. 1, co. 732 e 733</i></p>

Special Assist

Termine per presentare la domanda di definizione – la richiesta, in cui il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b), è presentata entro il 28/2/14. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.

Effetti - la definizione del contenzioso con le modalità di cui sopra sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

Imposta in misura fissa per i trasferimenti gratuiti tra gli enti appartenenti alla stessa organizzazione

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa:

- politica;
- sindacale;
- di categoria;
- religiosa;
- assistenziale;
- culturale.

Art. 1, co. 737.

La disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dall'1/01/14, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.